PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Conferenza dei Servizi ex art. 29 - octies D. Lgs. n. 152/2006

Verbale Conferenza Riesame A.I.A. impianto di recupero rifiuti metallici e bonifica di veicoli fuori uso (IPPC cod. 5.3) sito in Surano, della soc. Recuperi Romano S.r.l.

Il giorno del 21 Ottobre 2025, si tiene, alle ore 10:19, la terza seduta della Conferenza dei Servizi ex art. 29 - octies, c. 3, lett. a), del D. Lgs. n. 152/2006, relativa al riesame A. I. A. per l'impianto di recupero di rifiuti metallici e bonifica di veicoli fuori uso sito in Surano, IPPC cod. 5.3.

Presenti:

- Recuperi Romano S.r.l.: ing. Massimo Corianò (consulente), ing. Matteo Capoccia (consulente), sig. Antonio Romano (titolare) e sig. Eros Verardo (impiegato);
- Comune di Surano: ing. Giacomo Rizzo (arrivato alle ore 10:33);
- ARPA Puglia: ing. Iennarelli Riccardo, dott.ssa Giusy Santomasi, dott. Carlo Rossetti, dott.ssa Scardia Scardia Angela Maria (Uditrice);

Assenti:

- SISP ASL Lecce sud.

Presiede la Conferenza il funzionario responsabile del procedimento E.Q. dott. S. Francioso e la funzionaria dott.ssa geol. Raffaella De Pascalis.

Il procedimento di riesame è stato avviato a seguito dell'istanza avanzata dalla società con nota prot. n. 33634 del 12.08.2021, riferita all'impianto autorizzato con la D. D. n. 634 del 21.04.2016.

L'autorizzazione integrata ha una validità di 10 anni, in questo caso il riesame si rende necessario, ai sensi dell'art. 29-octies c.3 lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006, poiché il 17 agosto 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Europea la decisione sulle conclusioni BAT per il trattamento dei rifiuti.

Ad apertura della CdS il dott. Francioso da lettura del verbale della precedente conferenza dei servizi del 09/05/2024 facendo una scansione procedimentale ed una normativa relativamente alle BAT di settore. Nella seduta precedente ARPA Puglia era entrata nel dettaglio rispetto alle BAT di settore ed in particolare richiedeva di:

- Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, fornire le caratteristiche del nuovo punto emissivo E1 (questo punto sarà denominato E1 poiché il precedente punto di emissione E1 è stato dismesso) posto in corrispondenza del nuovo frantoio per la lavorazione dei cavi elettrici. Il gestore deve chiarire altresì le condizioni di esercizio e prevedere, come anche per gli altri (E2 ed E3), un valore limite di emissione del parametro polveri pari a 5 mg/Nm3 ed un monitoraggio semestrale, in linea con le BAT conclusions. Inoltre, ribadiva la richiesta di prevedere il monitoraggio annuale dei metalli, come previsto dalla BAT n.8;
- per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, fornire una descrizione completa dell'attuale sistema di gestione delle acque meteoriche con la specifica delle scelte fatte, in ottemperanza al R.R. n. 26/2023, con indicazione dei punti di scarico finale. Chiedeva altresì, in merito alla proposta contenuta nel Piano di Monitoraggio di monitorare il quantitativo di acqua recuperata, di registrare l'effettivo quantitativo di acqua recuperato, alla luce della prevista installazione dei contalitri, e di istituire un registro interno in cui annotare gli eventi meteorici, registrando: i quantitativi di acque di prima pioggia prodotti per ogni evento, le indicazioni sui FIR di smaltimento, ecc.;

- per il monitoraggio delle acque sotterranee, fornire una proposta di un'adeguata rete di monitoraggio progettata secondo un approfonditp studio del locale assetto idrogeologico.

Alle ore 10:33 arriva l'ing. Giacomo Rizzo del comune di Surano.

Il dott. Francioso da lettura del parere favorevole di ASL prot. n. 35523 del 20/10/2025, pervenuto in data successiva alla convocazione della CdS odiena e che si allegherà al presente verbale.

Il dott. Francioso chiede all'ing. Corianò delucidazioni sull'operazione di ossitaglio che si svolge nell'ambito delle attività di impianto: l'ing. risponde dicendo che non esiste una postazione fissa per lo svolgimento di questa attività e pertanto non è presente un apposito sistema di captazione delle emissioni. L'ossitaglio viene utilizzato pochissimo perché si preferisce la pressocesoia.

Prende la parola l'ing. Iennarelli di ARPA il quale illustra i contenuti del parere del DAP che sarà protocollato nella giornata odierna e quindi successivamente allegato a questo verbale. In particolare relativamente alle acque meteoriche chiede di chiarire se nel sistema di gestione delle acque meteoriche è stata inserita o meno una vasca di accumulo. Per quanto riguarda gli elaborati relativi alla gestione dei rifiuti, ARPA chiede di allineare tutti gli elaborati soprattutto in relazione alle attività di messa in riserva R13. Chiede altresì una relazione specifica per l'adeguamento delle attività di End of Waste con indicazione di quale sia la dimensione dei singoli lotti da sottoporre alle operazioni di controllo a valle del recupero dei rifiuti. Inoltre ritiene opportuno inserire nelle tabelle dei rifiuti anche una colonna con l'indicazione dello stoccaggio istantaneo.

A questo punto interviene il dott. Rossetti di ARPA che, nel fare esplicito rimando ai contenuti del parere del DAP che sarà protocollato nella giornata odierna, procede ad illustrare gli aspetti, riguardanti le emissioni in atmosfera, meritevoli di approfondimento: in particolare si chiede di descrivere in maniera dettagliata i sistemi di abbattimento installati a servizio dei punti di emissione convogliata in atmosfera aventi sigle E1 ed E2. Relativamente alla dichiarazione del Gestore riguardante il fatto che lo stabilimento non esercisca più attività capaci di generare fluff, specifica che, nell'eventualità di una produzione futura, lo stesso dovrà essere gestito sotto tettoia o in ambiente chiuso con opportune misure di contenimento delle emissioni.

Il dott. Francioso, sospende alle ore 11:17 i lavori della Conferenza e la aggiorna alla ricezione delle integrazioni richieste da ARPA.

Allegati:

Parere ASL prot. n. 35523 del 08/09/2025

Parere ARPA prot. n. 62814 del 21/10/2025

Il funzionario verbalizzante

dott. Salvatore Francioso

as1_LE.ASL_LECCE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0188702.20-10-2025

ASL Lecce
PugliaSalute
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Area Sud
Via Sante Cezza, 14 - Maglie
DIRETTORE: drssa M. A. Stefanelli
e-mail: sispsud@asl.lecce.it
sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

Prot. n.

Rif. Prot. 35523 del 08.09.2025

Maglie, lì 20/10/2025

Al Dirigente Servizio Tutela
e Valorizzazione Ambientale
Provincia di LECCE
ambiente@cert.provincia.le.it

Oggetto : Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 octies D.Lgs 152/06- Impianto recupero rifiuti metallici e bonifica veicoli fuori uso - sito in agro di Surano (LE) zona P.I.P. della Soc. "Recuperi Romano S.r.l.". Ubicazione: S.S. n.275 Lecce S.M. di Leuca, Km 14,900 – Surano.
Parere igienico-sanitario.

In relazione alla convocazione di Conferenza dei Servizi concernente l'oggetto, programmata per il 21/10/25 presso Codesta Provincia, per il riesame del procedimento autorizzativo in oggetto specificato, lo Scrivente Servizio consultata la documentazione tecnica presente sul sito di Codesta Provincia, ed in particolare, inserita in data 10/07/25, e preso atto di quanto contenuto nella "Relazione Tecnica" Elaborato R1 versione luglio 2025 – ed R3 – Piano di Monitoraggio - a firma del Dott. Ing. Massimo Corianò da cui, tra l'altro, risulta che:

- l'impianto in argomento, esistente, gestito dalla società *"Recuperi Romano S.r.l."*, legalmente rappresentata dal sig. ROMANO Antonio, nato a Poggiardo, 04.08.1982 e residente a Montesano Salentino (LE) alla Via Saverio Scolozzi n.51, è ubicato a circa 3 Km dai circostanti centri abitati di: Surano, Spongano e Montesano Salentino;

- nell'impianto suddetto la Soc. *"Recupero Romano S.r.l."* Romano svolge attività di recupero di materia dalla lavorazione dei rifiuti ferrosi e non ferrosi e di autodemolizione, ed a tal fine vengono impiegate una serie di attrezzature tra le quali un mulino frantumatore;

- attualmente l'attività viene svolta con A.I.A. rilasciata dalla Prov. Di Lecce ai sensi dell'art.29-sexies del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., con Determina Dirigenziale n.157 del 20.04.2016, aggiornata con. D.D. n.124 del 08.11.2016 e D.D. n.3 del 17.01.2018;

- la Ditta, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n.46, contenente "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*" che con l'art.26 ha sostituito l'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 dove, tra le attività soggette ad A.I.A., al punto 5.3, lett.b (il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività .....) tra le quali quella di cui al punto 4 concernente il *trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature*

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

REGIONE PUGLIA

Morea

elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti, ha richiesto il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- L'attività che la ditta svolge consiste nella separazione dei metalli (ferrosi e non) e nella loro eventuale riduzione volumetrica tramite macchinari dedicati (ossitaglio con fiamma, pressa cesoia, mulino frantumatore) con conseguimento della cessazione della qualifica di rifiuto per: ferro, acciaio, alluminio e rame. Al termine del processo di lavorazione si riescono a recuperare tutti i materiali ferrosi e non, che rappresentano il 90-95% del materiale in ingresso, mentre si avviano allo smaltimento presso ditte autorizzate soltanto gli eventuali residui non recuperabili che rappresentano mediamente il 5-10% del rifiuto iniziale. In tal modo si riescono ad intercettare importanti quantitativi di rifiuti che andrebbero diversamente smaltiti: da una parte si riduce lo smaltimento in discarica del 90-95%, dall'altra parte si recuperano importanti quantitativi di materiali con la riduzione del consumo di ulteriori risorse e materie prime vergini. Ai fini del recupero finale della materia, la società "Recuperi Romano S.r.l." dispone di un Sistema di Gestione per la Qualità, certificato dall'organismo "MSCERT" che attesta la conformità al **Regolamento U.E. n. 333/2011** e **Regolamento U.E. n. 715/2013;**

- I principali macchinari posizionati sul piazzale sono i seguenti: Gru semoventi, Carrelli elevatori, Cesoie scarrabili, Pressa cesoia e Mulino Frantumatore.

La società "Recuperi Romano S.r.l." è autorizzata dalla Provincia di Lecce con D.D. n. 157 del 20/04/2016, aggiornata con D.D. n. 124 del 08/11/2016 all'esercizio delle seguenti operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C alla parte IV del Decreto:
I rifiuti, le quantità e le modalità di trattamento autorizzati sono riportati a pag. 15 e segg. della Relazione Tecnica.
La società può trattare nell'impianto un numero massimo di veicoli a motore pari a 1.000 all'anno.

Rispetto a quanto attualmente autorizzato con le Determine Dirigenziali precedentemente richiamate, vengono introdotte le modifiche descritte nel paragrafo 8 della Relazione Tecnica

Al termine di tutte le operazioni di trattamento, la qualità dei materiali ottenuti è conforme ai criteri previsti dall'allegato I del "**REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011** recante i *criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*".
Analogamente, anche per i rottami di rame, al termine delle operazioni di trattamento realizzate presso il sito impiantistico della "Recuperi Romano Srl", la qualità dei materiali ottenuti rispetta quanto previsto dal "**REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013** recante i *criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*".
visto che da quant'altro emerge dalla Relazione Tecnica non si ravvisano, allo stato, situazioni igienico-sanitarie tali da costituire pregiudizio per l'ambiente circostante;

esprime parere igienico-sanitario favorevole al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta *"Recuperi Romano S.r.l."*, fatte salve diverse valutazioni da parte della competente Autorità Provinciale, con particolare riferimento alle misure di prevenzione dell'inquinamento poste in essere dalla ditta nonché ai limiti delle emissioni diffuse e convogliate generate dall'esercizio dell'attività in argomento.

Il Tecnico della Prevenzione

Dott. D. Boscaglia

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Il Dirigente Medico

Dott.ssa M. A. Morea

ARPA PUGLIA | U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0062814/2025 del 21/10/2025
Firmatario: Oronzo Simone, Antonio D'Angela

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Politiche di Tutela
Ambientale e Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **RECUPERI ROMANO S.R.L.**
S.S. 275 Km 14,900 - Z.I. Surano (LE)
recuperiromanosrl@pec.it

Oggetto: RECUPERI ROMANO SRL - Procedura di Riesame dell'AIA ex art. 29-octies, D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. per l'installazione che svolge attività di recupero e smaltimento rifiuti e centro di autodemolizione (codice attività IPPC: 5.3), sita nel Comune di Surano autorizzata con atto D.D. n. 634/2016 e s.m.i. - Convocazione Conferenza dei Servizi - Parere ARPA Puglia
Rif: nota Provincia di Lecce prot. n. 35523 del 08/09/2025 (prot. ARPA Puglia n. 52700 del 08/09/2025)

In relazione al procedimento in oggetto e alla convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 21/10/2025, è stata esaminata la documentazione che il Gestore ha trasmesso in data 02 Luglio 2025 e resa disponibile sul portale di codesta Autorità Competente.

Si riportano, di seguito, le valutazioni dei riscontri forniti dal Gestore ai rilievi riportati nella nota prot. ARPA Puglia n. 40378 del 09/05/2024.

RELAZIONE TECNICA

1. In riferimento **al p.to 1**, il Gestore nell'elaborato "*Riscontro a richieste/chiarimenti di Arpa Puglia*" di Giugno 2025, dichiara che, "*tale mulino (frantoio per la lavorazione dei cavi elettrici) non è più nella disponibilità della società "Recuperi Romano Srl"; il macchinario è stato infatti venduto a terzi e pertanto non è più presente in sito; conseguentemente non vi sarà alcun nuovo punto emissivo da autorizzare".* Conseguentemente il Gestore ha provveduto ad aggiornare tutti gli elaborati di progetto interessati (Relazione Tecnica, Piano di Monitoraggio e Controllo, Planimetria generale – Layout). Si chiede al Gestore di chiarire se, a seguito della dismissione del frantoio per la lavorazione dei cavi elettrici, il rifiuto codice EER 170411 possa ancora essere gestito presso l'impianto e, in caso affermativo, di specificare le modalità operative previste.
2. In riferimento **al p.to 2**, il Gestore nell'elaborato "*Riscontro a richieste/chiarimenti di Arpa Puglia*" di Giugno 2025, dichiara che, "*sia al paragrafo 8 che al paragrafo 9 della Relazione Tecnica si faceva riferimento al medesimo macchinario ovvero, il frantoio per la lavorazione dei cavi elettrici; denominato "Mulino "COMPACT 380 VTZ"; ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera prodotte il macchinario disponeva di un filtro a maniche. Come evidenziato al precedente punto 1, tale frantoio è stato rimosso dal sito impiantistico, pertanto non è tra i macchinari presenti in loco*". Criticità risolta.

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.43199 del 23-10-2025 - Arrivo

3. Il Gestore ha allegato l'elaborato "PROCEDURA MESSA IN SICUREZZA VEICOLI FUORI USO", la quale però risulta incompleta di tutta la parte operativa relativa all'accettazione, alla messa in sicurezza e alla gestione dei relativi rifiuti prodotti. Si richiede pertanto di integrare la documentazione con una relazione completa che descriva in modo dettagliato tutte le fasi operative connesse alla messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, incluso l'elenco dei codici EER dei rifiuti eventualmente prodotti.
4. Il Gestore ha trasmesso un elaborato tecnico specifico volto a descrivere l'attuale sistema di gestione delle acque meteoriche (cfr. elaborato *"R4 – Relazione impianto di trattamento acque meteoriche"*). In tale documento, il Gestore dichiara che le acque di prima pioggia saranno successivamente trattate nel medesimo impianto di depurazione delle acque di seconda pioggia, garantendo che la vasca di prima pioggia venga svuotata entro 48 ore dal termine dell'evento meteorico; entrambe le tipologie di acque trattate saranno direttamente scaricate in trincea drenante. Si chiede pertanto al Gestore di fornire una motivazione tecnica, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 26/2013, in merito alla mancata previsione del recupero delle acque meteoriche trattate.
   Alla luce della modifica impiantistica introdotta, che prevede il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia all'interno dell'impianto destinato al trattamento delle acque di seconda pioggia, si chiede al Gestore di prevedere una frequenza di pulizia delle relative vasche semestrale, in luogo di quella annuale attualmente indicata (cfr. tabella 34 del PMC).
5. Il Gestore ha presentato la planimetria *"T5 – Planimetria flussi acque"*, nella quale sono riportati i punti di scarico e i dettagli relativi agli impianti di trattamento delle acque meteoriche e delle acque reflue domestiche. Si chiede al Gestore di integrare la documentazione, inserendo all'interno della relazione tecnica o, in alternativa, in quella dedicata alle acque meteoriche, una descrizione completa dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche.

RELAZIONE DI CONFRONTO CON LE BAT E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

6. Per ciò che riguarda la relazione di confronto con le BAT e le osservazioni formulate nella nota prot. n. 40378 del 09/05/2024, il Gestore ha fornito i relativi riscontri, in merito ai quali, si riportano di seguito le valutazioni della scrivente Agenzia:
   a. il Gestore ha provveduto a modificare la sigla dei punti di emissione convogliata in atmosfera afferenti al mulino frantumatore "*ing. Bonfiglioli*" aventi sigla identificativa E1 ed E2. Il Gestore in riscontro alle richieste di ARPA riguardanti l'attuazione di quanto previsto dalle ***BAT nn. 8*** e ***25***, ha previsto per il monitoraggio delle emissioni convogliate dei citati camini una frequenza semestrale ed un VLE per le polveri totali pari a 5 mg/Nm^3.
   b. Con riferimento alla ***BAT n. 14,*** ARPA nel parere prot. n. 40378/2024, ha comunicato al Gestore di ritenere opportuno che, lo stoccaggio del *Fluff*, data la sua natura parzialmente polverulenta, avvenisse al coperto, o in alternativa, al fine di limitare i fenomeni di diffusione delle polveri, sotto tettoia.
      Il Gestore nell'elaborato "*Riscontro a richieste/chiarimenti di Arpa Puglia*" di Giugno 2025, dichiara che, "*negli ultimi periodi di esercizio dell'attività, la "Recuperi Romano Srl" non usa più introdurre nel mulino frantumatore "ing. Bonfiglioli" i veicoli fuori uso bonificati, operazione*

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.43199 del 23-10-2025 - Arrivo

questa che darebbe origine al "fluff" ovvero, il "residuo di frantumazione automobilistica"; pertanto, risulta superata la problematica dell'eventuale presenza di materiale polverulento associato a tale operazione. I materiali in uscita dal mulino sono rappresentati principalmente dai metalli misti e da un altro materiale denominato commercialmente come "bassa resa"; entrambe le suddette tipologie non sono polverulente".

In merito a quanto dichiarato al Gestore si suggerisce all'autorità competente che qualora il Gestore dovesse esercire attività tali da produrre il rifiuto "*Fluff*", esso dovrà essere stoccato al coperto, o in alternativa, al fine di limitare i fenomeni di diffusione delle polveri, sotto tettoia. Si chiede inoltre al Gestore di chiarire, anche nella relazione tecnica, quali siano le caratteristiche del materiale definito "bassa resa".

c. il Gestore ha dichiarato che ha deciso *"di procedere al montaggio di un "portale radiometrico" fisso, conforme alla norma tecnica UNI 10897:2013. Nel periodo intercorso, ha richiesto preventivi di spesa ad aziende specializzate ed in tempi recenti pare sia stato raggiunto l'accordo commerciale per l'acquisto di tale "portale radiometrico"".* Criticità risolta.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC) (All. R3 rev.1- Giugno 2025)

7. Nella revisione del documento, il Gestore non ha riscontrato in maniera esaustiva le osservazioni formulate nella nota di richiesta di integrazioni prot. n. 40378 del 09/05/2024. Di seguito, si riportano, tutte le modifiche che sono necessarie e imprescindibili ai fini dell'espressione del parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo da parte della Scrivente, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
   a. sezione ***PREMESSA***, a pag. 3/64: Il Gestore ha ottemperato alle richieste di ARPA riportate nel parere prot. n. 40378/2024. Criticità risolta;

Nel paragrafo *2.2.1 Rifiuti in ingresso*:

   b. Il Gestore ha provveduto a integrare parzialmente la documentazione, tenendo conto delle richieste formulate dalla scrivente nel parere prot. ARPA Puglia n. 40378/2024.
   Si evidenziano, tuttavia, alcune criticità, in quanto il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) non risulta ancora adeguatamente calibrato rispetto alle specifiche esigenze di monitoraggio previste nell'ambito di una Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). In più punti, infatti, il documento si limita a riportare indicazioni di carattere gestionale o descrittivo, senza dettagliare in modo puntuale le attività di misura, i parametri da controllare, la frequenza dei monitoraggi e le modalità di trasmissione dei dati all'Autorità competente:
      i. Il Gestore ha riportato l'elenco (cfr. TABELLA 1) dei rifiuti per cui sarà richiesta al produttore analisi con frequenza annuale. Si chiede al Gestore di utilizzare la seguente tabella per la compilazione delle informazioni relative all'accettazione dei rifiuti.

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.43199 del 23-10-2025 - Arrivo

Tabella 2b – *Informazioni scheda di accettazione rifiuto*

EER	Descrizione	Anagrafica conferitore	Operazione R/D	Riferimento alla documentazione tecnica per l'accettazione	Frequenza dei controlli richiesta al conferitore	Modalità registraz. controlli

ii. Nella Tabella 2, nel campo *"Quantità"*, dovrà essere riportato annualmente il peso effettivamente accettato per ciascun rifiuto nel singolo anno di riferimento (e non il limite massimo autorizzato), nonché il quantitativo complessivo di rifiuti in ingresso relativo alla medesima annualità. Inoltre, dovrà essere indicato il peso riferito a ciascuna operazione per ogni singolo codice EER accettato. Si segnala, inoltre che nella relazione tecnica (pagg. 15-16-17) è inserito il rifiuto codice EER 160601* tra i rifiuti non pericolosi;

iii. si chiede di adeguare la tabella 3 alla richiesta già formulata utilizzando la tabella sottostante:

Tabella 2a - *Criteri di accettabilità dei rifiuti*

Attività	Modalità di controllo	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione
Verifica quantità	Pesatura		
Verifica documentale	Verifica EER, FIR, autorizzazione trasportatore, stato fisico, provenienza, presenza di certificato analitico e omologa se richiesta		
Controllo visivo	Verifica della conformità del carico al formulario		
Verifica tecnica di conformità	Verifica (visiva e/o valutazione omologa) della rispondenza alla classificazione del produttore ai requisiti specifici delle BAT o della normativa di riferimento per il trattamento		
Analisi di controllo	Predisposizione di campionamento e analisi a campione sui rifiuti in ingresso allo scopo di verificare i requisiti di accettabilità		

per quanto concerne le analisi di controllo a campione sui rifiuti in ingresso, si chiede al Gestore di prevedere una frequenza semestrale (a campione) su almeno n. 2 tipologie di rifiuti in ingresso per cui è richiesta l'analisi al produttore;

iv. si chiede di adeguare la tabella *5 Verifica EoW* inserendo tra i controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso quelli previsti dal punto 2, allegato I al Regolamento (UE) n. 333/2011 e al Regolamento (UE) n. 715/2013;

v. Considerato che non può escludersi l'impiego, anche futuro, di alcune materie prime nell'ambito del ciclo produttivo, si ritiene opportuno che il Gestore preveda nel Piano di Monitoraggio e Controllo un'apposita sezione dedicata al relativo monitoraggio (per esempio introducendo un paragrafo ad hoc "Materie prime e prodotti in ingresso" distinto da quello relativo ai rifiuti in ingresso), introducendo le tabelle di cui sotto.

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.43199 del 23-10-2025 - Arrivo

Tale previsione, pur in assenza di consumi attuali, consentirebbe di mantenere il PMC coerente e completo, garantendo la tracciabilità di eventuali future introduzioni di materie prime nel processo.

Tabella 1 - *Materie prime, ausiliarie, intermedi non pericolosi(sostanze/miscele)*

Denominazione Codice (CAS, …)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Area di stoccaggio	Metodo misura	Consumo *[tonn]*	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Tabella 1a - *Materie prime, ausiliarie, intermedi pericolosi (sostanze/miscele)*

Denominazione Codice (CAS, …)	Classificazione di pericolosità (CLP)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Metodo misura	Area di stoccaggio	Max quantità istantanea *[tonn]*	Consumo *[tonn]*	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

c. Criticità risolta;

d. Si chiede di adeguare la *Tabella 4 – Verifiche visive aree di stoccaggio rifiuti*, distinguendo chiaramente le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti da quelle dedicate allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, e di conseguenza aggiornare la planimetria *T4 – Layout impianto* in modo coerente con tale distinzione;

e. Nell'aggiornamento del PMeC, il paragrafo "*2.3 Controllo radiometrico sui rifiuti in ingresso*" (che nella versione precedente del PMC costituiva un sottoparagrafo "*2.2.2 il controllo radiometrico materie prime/rifiuti in ingresso*" del paragrafo "*2.2 Materie prime e prodotti in ingresso")* è stato aggiunto in successione al paragrafo "*2.2 Rifiuti*". Criticità risolta;

Nel paragrafo *2.2.1 Consumi (idrici, elettrici, combustibili, ecc.)*:

f. Il riferimento incoerente, presente nella versione precedente del PMC, relativo alle *materie prime* tra il paragrafo "*2.2) Materie prime e prodotti in ingresso*" e il sottoparagrafo "*2.2.1 Consumi (idrici, elettrici, combustibili, ecc.)*" è stato rimosso, e sostituito dal termine *"volumi di acqua"*. Difatti, al paragrafo "*2.4 Consumi (idrici, elettrici, combustibili, ecc.)"* e *"2.4.1 Risorse idriche e consumo"* è riportato che "*Per quanto attiene la gestione delle risorse idriche, in sede di Relazione Annuale è previsto che sia rendicontato il consumo mediante il monitoraggio dei volumi di acqua".* Inoltre, il Gestore ha introdotto un paragrafo specifico per i consumi, quale *"2.4 Consumi (idrici, elettrici, combustibili, ecc.)"* costituito dai singoli sottoparagrafi per categoria. Criticità risolta;

g. le condizioni estrapolate dalla concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee sono state eliminate come richiesto, in quanto trattasi di atto a sé stante non compreso nell'elenco delle autorizzazioni sostituite dall'autorizzazione AIA, di cui all'art. 29-quater, comma 11 del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. Criticità risolta;

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.43199 del 23-10-2025 - Arrivo

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.43199 del 23-10-2025 - Arrivo

h. Il paragrafo *"Risorse idriche"* è stato inglobato nel paragrafo *"2.4) Consumi (idrici, elettrici, combustibili. Ecc.)",* come sottoparagrafo dal titolo *"2.4.1) Risorse idriche e consumo".* Criticità risolta;

i. In "*Tabella 15 - Risorse idriche "recupero""* (Tabella 7 nella versione precedente del PMC)**,** in corrispondenza della colonna *" Percentuale di acqua recuperata"*, è stata eliminata la dicitura *"si può stimare circa il 70% di acqua meteorica".* In riferimento a tale dato è stato inserita la dicitura "*Effettivo quantitativo di acqua recuperato (%) tramite contalitri da installare*" ; inoltre, il Gestore definisce quali sono i tempi previsti per l'installazione dello stesso, è infatti specificato che *"l'anzidetto contalitri sarà installato entro il mese di Settembre 2025".* Si chiede al Gestore di chiarire in merito al recupero di acque meteoriche in quanto dalla relazione tecnica specialistica (*R4 RELAZIONE ACQUE METEORICHE - LUGLIO 2025, REV. 2*) non risulta essere presente una vasca di accumulo delle acque meteoriche trattate, ma sono direttamente scaricate in trincea drenante e non riutilizzate per altri scopi (ad esempio lavaggio piazzali);

j. al sottoparagrafo "*2.4.2 Energia elettrica e consumo*", in "Tabella 17 - *Energia"* (*Tabella 3* nella versione precedente del PMC), è stato indicato, come utilizzo di energia elettrica per il funzionamento degli impianti, anche il monitoraggio dei consumi a carico di altri macchinari/impianti , quali mulino "Ing. Bonfiglioli", semoventi per movimentazione del materiale, taglio metalli con fiamma ossidrica, con indicazione del relativo consumo. Criticità risolta;

k. è stato previsto il monitoraggio dell'*efficienza energetica (Tab. 18 - Tabella monitoraggio* cosϕ*)*, tramite il parametro cosϕ, determinabile dalla lettura diretta del rifasatore o dalle fatture dell'Ente Gestore, al fine di individuare la necessità di intervento sul sistema di rifasamento dell'energia elettrica e limitare le dispersioni energetiche. Criticità risolta;

l. all'interno del sottoparagrafo "2.4.3 Combustibili e consumo" *,* è stata aggiunta una tabella riepilogativa dei controlli da eseguire sulle aree di stoccaggio, sui serbatoi dei combustibili liquidi (gasolio) e relativi bacini di contenimento, oltre alla verifica dei serbatoi e relativi bacini di contenimento in cui saranno stoccati i rifiuti prodotti dalle attività di bonifica dei VFU, in termini di verifica dello stato di integrità, ecc.. Si chiede al Gestore di inserire la tabella con i soli controlli sui serbatoi e relativi bacini di contenimento adibiti allo stoccaggio dei rifiuti prodotti nel paragrafo specifico sui controlli delle aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti, mantenendo la previsione del controllo circa "stato di usura della pavimentazione, conservazione del serbatoio e del bacino di contenimento";

m. in "*Tabella 22 - Combustibili"* (indicata come *"TABELLA 8 - Combustibili"* nella versione precedente del PMC), è stato eliminato il riferimento all'Ossigeno in quanto non è un combustibile. Inoltre, è stata rimosso l'Ossigeno anche dalla "*Tabella 20 - Combustibili*", indicata con "*Tabella 4 – Combustibili*" nella versione precedente del PMC; Si chiede al Gestore di prevedere il monitoraggio dei consumi di ossigeno all'interno del paragrafo "Materie prime" (cfr. p.to iv lettera b) del presente parere);

n. il paragrafo 2.2.4) "Caratteristiche dei combustibili" ed il sottoparagrafo "Consumo combustibili" sono unificati nell'unico paragrafo "2.4.3) Combustibili e consumo" a pagina 26/64. Si chiede al Gestore di rendere la tabella 22 coerente con quanto previsto circa la caratterizzazione secondo i metodi di misura di cui al D.Lgs.152/2006, Parte V, Allegato X per i parametri ivi riportati (indicando la frequenza di caratterizzazione);

Sezione ***Emissioni in atmosfera*** **(par. 2.5)**

o. Il Gestore, in riscontro alla richiesta di ARPA, ha fornito una nota in carta intestata, datata e firmata della ditta costruttrice con le motivazioni che impediscono la realizzazione di un unico camino in luogo ai n. 2 punti di emissione convogliata afferenti all'impianto di frantumazione. In particolare nella citata nota è riportato che "*non è possibile modificare un impianto nato con due camini per renderlo a camino unico, a meno che l'impianto non nasca già così…omissis…*". Criticità risolta;

p. Il Gestore ha ottemperato alle richieste di ARPA riportate nel parere prot. n. 40378/2024.

q. Nella ***Tabella 24 - Emissioni controllate - prevenzione***, il Gestore riporta per gli stessi punti di emissione in atmosfera (E1 ed E2) una diversa frequenza di controllo ossia "*semestrale*" e "*annuale*". Si chiede al Gestore di chiarire tale aspetto;
Inoltre nella colonna "*Modalità di prevenzione*" della citata tabella del PMC il Gestore cita dei controlli che saranno eseguiti al "*Preabbattitore polveri*" e al "*Depolveratore (Scrubber)*". Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede al Gestore di descrivere in maniera dettagliata i sistemi di abbattimento installati a servizio dei punti di emissione convogliata in atmosfera aventi sigle E1 ed E2;

r. Il Gestore ha provveduto ad inserire nel PMC la ***Tabella 28 - Emissioni convogliate - Interventi di manutenzione sui sistemi di abbattimento*** ed a riportare la prescrizione relativa alla trasmissione annuale del riepilogo dei controlli eseguiti. Per quanto concerne la definizione dei controlli che saranno eseguiti dal Gestore sui sistemi di abbattimento, si resta in attesa dei chiarimenti richiesti al punto precedente;

s. Nella ***Tabella 29 - Individuazione singoli punti di emissione diffusa***, il Gestore ha provveduto ad integrare la propria proposta di monitoraggio prevedendo anche la rilevazione della frazione di PM10 (oltre alle PTS), ai fini conoscitivi, e dei dati meteo medi all'atto del campionamento (velocità del vento e direzione, pioggia, ecc.), da riportare nei rapporti di prova. Criticità risolta;

t. Si chiede al Gestore di chiarire la frequenza di monitoraggio delle emissioni diffuse;

u. Il Gestore ha ottemperato alla richiesta di ARPA riportata nel parere prot. n. 40378/2024. Criticità risolta;

Nel paragrafo 2.6) Emissioni in acqua/suolo, scarichi,

v. Il Gestore ha provveduto a recepire nella ***Tabella 32 - Scarichi dell'insediamento***, le indicazioni date da ARPA nel parere prot. n. 40378/2024. Criticità risolta;

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.43199 del 23-10-2025 - Arrivo

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.43199 del 23-10-2025 - Arrivo

w. Il Gestore ha provveduto a recepire nella ***Tabella 33 - Monitoraggio scarichi (acque meteoriche trattate - punti di emissione S1 e S2***, le indicazioni date da ARPA nel parere prot. n. 40378/2024. Criticità risolta;
x. Il Gestore ha implementato una gestione relativa alle acque di prima pioggia che ne prevede il trattamento nello stesso impianto delle acque di seconda pioggia e il successivo scarico in trincea. All'uopo si chiede al Gestore di prevedere solamente un registro su cui annotare gli eventi meteorici;

Nel paragrafo *2.6) Rifiuti*:

y. Il Gestore ha provveduto ad eliminare il sottoparagrafo "rifiuti in ingresso". Criticità risolta;
z. Il Gestore ha inserito le tabelle nel paragrafo appropriato. Criticità risolta;
aa. il Gestore ha dichiarato al par. 2.2 del PMC, che per i rifiuti prodotti sarà utilizzato il criterio "temporale" previsto per lo svuotamento del deposito temporaneo. All'uopo si segnala (cfr. punto 12 del presente parere) che ci sono delle incongruenze nei vari elaborati, in quanto a pag. 38 della relazione tecnica viene dichiarata la gestione secondo i criteri del deposito temporaneo, mentre a pag. 29 si fa riferimento alla modalità della messa in riserva. Si chiede al Gestore di allineare in merito tutti gli elaborati;
bb. il Gestore ha chiarito che conserverà tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio, comprese le copie dei certificati d'analisi ed i risultati dei controlli effettuati da fornitori esterni, su idoneo supporto informatico per un periodo di almeno 10 anni e comunque per tutta la durata dell'AIA. Criticità risolta;

Nel paragrafo *2.8) Monitoraggio acque sotterranee*:

Con riferimento a quanto richiesto da ARPA nel parere prot. n. 40378/2024 e relativamente alla proposta di monitoraggio delle acque sotterranee, il Gestore ha provveduto a redigere l'elaborato *"R7 - Relazione idrogeologica e pozzi PMC per Riesame AIA"* di Giugno 2025 sulla base del quale ha provveduto a riportare al § 2.8 del PMC la propria proposta di monitoraggio delle acque sotterranee.
Si prende atto di tale proposta di monitoraggio nella quale il Gestore prevede la realizzazione ex novo di un piezometro di monte (PZ1) in terreno di proprietà della stessa "Recuperi Romano" e di un piezometro di valle (PZ2) su suolo di proprietà della società "Artigianilegno S.r.l.". Completa la suddetta rete di monitoraggio il pozzo esistente (PZ3), anch'esso di valle, su suolo di proprietà di Luciano De Francesco - DFX.
Con riferimento alle ulteriori richieste riportate nel parere ARPA prot. n. 40378/2024, si osserva quanto segue:

cc. Il Gestore ha ottemperato alla richiesta di ARPA riportata nel parere prot. n. 40378/2024. Criticità risolta;
dd. Il Gestore ha ottemperato alla richiesta di ARPA riportata nel parere prot. n. 40378/2024. Criticità risolta;
ee. Per quanto concerne le caratteristiche dei pozzi di monitoraggio, ARPA aveva richiesto al Gestore oltre alle caratteristiche riportate nella precedente revisione del PMC, di specificare anche le seguenti: sigla identificativa, coordinate, quota del boccapozzo (m sul l.m.m.),

lunghezza piezometro (m), profondità tratti fenestrati (da m… a m…), livello statico della falda m sul l.m.), soggiacenza statica da boccapozzo (m).
Si da atto che il Gestore ha provveduto a fornire le informazioni richieste per i piezometri di nuova realizzazione (PZ1 e PZ2) mentre per quanto concerne il pozzo (PZ3), non ha provveduto a fornire le seguenti caratteristiche: quota del boccapozzo (m sul l.m.), profondità tratti fenestrati (da m… a m…) e soggiacenza statica da boccapozzo (m). Si chiede in integrare nel merito;

ff. Il Gestore ha provveduto a recepire parzialmente nella ***Tabella 40 - Controllo acque sotterranee - Parametri da ricercare nelle acque di falda***, le indicazioni date da ARPA nel parere prot. n. 40378/2024.
In merito a quanto sopra si rileva che tra i parametri "*Alifatici clorurati cancerogeni*" non è riportato il parametro 1,2-Dicloroetano, inoltre nella suddetta classe, sono riportati alcuni parametri appartenenti alla classe di composti "*Alifatici clorurati non cancerogeni*" che conseguentemente risulta incompleta dei succitati composti. Si chiede al Gestore di correggere i suddetti refusi;

gg. Il Gestore ha chiarito che, la dicitura relativa ad un presunto superamento delle CSC e alla previsione di un'analisi di rischio sito-specifica, si trattava sostanzialmente di un "*chiaro errore dello scrivente tecnico*". Criticità risolta;

Nel paragrafo *2.9) Monitoraggio suolo*:

hh. Il Gestore ha provveduto a recepire nella ***Tabella 42 - Elenco parametri e metodi analisi terreni/top soil – Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso (D. Lgs. 152/2006 Parte IV titolo V Allegato 5 tab. 1 – colonna B; siti ad uso commerciale e industriale) – Metodica analitica – modalità di archiviazione***, le indicazioni date da ARPA nel parere prot. n. 40378/2024. Tuttavia, a seguito dell'analisi dei parametri di monitoraggio riportati nella citata tabella del PMC, si indica al Gestore di sostituire il parametro "*Indeno(1,2,3-Cd)pirene*" con il parametro corretto previsto dalla Tab. 1 dell'All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e smi, ossia "*Indenopirene*";

ii. Con riferimento alle richieste riportate nel parere ARPA n. 40378/2024, il Gestore: ha conseguentemente aggiornato il PMC chiarendo che (criticità risolta):
- ha chiarito che i "*punti di campionamento del suolo saranno 5 dei quali 4 ubicati all'esterno del sito produttivo (TS1, TS2, TS3, TS4) ed uno all'interno dello stesso (TS5); tutti i suddetti punti ricadono in zona industriale; la frequenza di campionamento ed analisi è annuale*";
- ha allegato alla nota "*Riscontro a richieste/chiarimenti di Arpa Puglia*" di Giugno 2025, "*stralcio del PIP dal quale si evince il posizionamento indicativo dei 5 punti di campionamento del suolo; tali punti ricadono tutti in area industriale*";
- ha allegato alla nota "*Riscontro a richieste/chiarimenti di Arpa Puglia*" di Giugno 2025, ortofoto con indicazione dei punti di campionamento e relative coordinate;

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.43199 del 23-10-2025 - Arrivo

- ha dichiarato che erroneamente si è fatto riferimento alla definizione *"procedimento di bonifica in corso; tale enunciazione non è pertinente il sito della "Recuperi Romano Srl" ma fa riferimento ad altro procedimento riguardante un'altra società; pertanto è da considerarsi un mero errore progettuale e conseguentemente è stato rimosso nella nuova versione di Piano di Monitoraggio e Controllo*";

jj. Il Gestore ha ottemperato alla richiesta di ARPA riportata nel parere prot. n. 40378/2024. Criticità risolta;

Nel Paragrafo 2.10) *Monitoraggio materiali con disciplina end of waste:*

kk. Il Gestore ha introdotto la tabella 43 relativa al monitoraggio dell'EoW prodotto. Si chiede di definire le caratteristiche del lotto (se lotto quantitativo o temporale) e di indicare tale previsione anche nella relazione specialistica sull'EoW così come richiesta al punto 10 del presente parere;

ll. Il Gestore ha previsto, nella tabella 43, il rispetto delle caratteristiche previste dagli articoli n. dei Regolamenti (UE) nn. 333/2011 e 715/2013. Criticità risolta;

mm. IL Gestore ha previsto il controllo sulle aree di stoccaggio del materiale in uscita come EoW e sui materiali stessi tramite le tabelle 47 e 48. Per quanto concerne i controlli sulle aree di stoccaggio si chiede al Gestore di allineare i controlli a quelle relative ai rifiuti prodotti, pertanto prevedendone una frequenza trimestrale;

Nel Paragrafo *2.12.1) Gestione eventi incidentali*,

nn. Il Gestore ha ottemperato alla richiesta di ARPA riportata nel parere prot. n. 40378/2024. Criticità risolta;

Nel Paragrafo *2.12.2) Violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata ambientale*

oo. Il Gestore ha ottemperato alla richiesta di ARPA riportata nel parere prot. n. 40378/2024. Criticità risolta;

Nel Paragrafo *2.13) Indicatori di prestazione*

pp. Il Gestore ha ottemperato alla richiesta di ARPA riportata nel parere prot. n. 40378/2024. Criticità risolta;

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

8. Criticità risolta.

PIANO DI EMERGENZA INTERNO

9. Criticità risolta.

EOW e RIFIUTI

10. Si chiede al Gestore di redigere una relazione specifica relativa ai materiali qualificati come *End of Waste* (EoW) prodotti, dalla quale si evinca il rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011 per i rottami di ferro, acciaio e alluminio, nonché dal Regolamento (UE) n. 715/2013 per i rottami di rame.

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.43199 del 23-10-2025 - Arrivo

Dalla relazione dovranno emergere in modo chiaro, almeno, i seguenti elementi (elenco non esaustivo):

- i codici EER dei rifiuti in ingresso per ogni tipologia di EoW;
- il processo di controllo adottato per verificare che la quantità totale di materiali estranei sia inferiore al 2% in peso per ferro e acciaio e rame e al 5% per alluminio, comprensivo delle verifiche a campione con frequenza semestrale;
- le modalità di controllo sui rifiuti in ingresso finalizzate a escludere la presenza di sostanze indesiderate (ad esempio sostanze oleose o contaminanti analoghi);
- la descrizione puntuale delle operazioni effettuate sui rifiuti prima del loro definitivo riutilizzo (quali, a titolo esemplificativo, la rimozione delle componenti plastiche dai cavi, svuotamento dei fusti, ecc);
- modello di una DDC.

11. il Gestore dichiara (cfr. cap. 10 della relazione tecnica) che *"al termine delle operazioni sopra descritte, si procede alla verifica che le EoW ottenute abbiano caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore".* Si chiede al Gestore di prevedere, sia nella relazione EoW che nel PMC, di indicare con quale frequenza verranno effettuati i suddetti controlli.
12. Si chiede al Gestore di allineare gli elaborati in merito alla gestione dei rifiuti prodotti, poiché a pag. 38 della relazione tecnica viene dichiarata la gestione secondo i criteri del deposito temporaneo, mentre a pag. 29 si fa riferimento alla modalità della messa in riserva. La Scrivente ritiene opportuno inserire un'apposita tabella riepilogativa dalla quale risulti, per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto, la modalità di gestione prevista (deposito temporaneo o messa in riserva), qualora si intendano adottare entrambe le modalità.

PLANIMETRIA LAYOUT

13. Si evidenzia che, ai sensi della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, non è corretto utilizzare il termine "materiali" per indicare sostanze o oggetti che rientrano nella definizione di rifiuto. Pertanto, si chiede al Gestore di adeguare la terminologia impiegata negli elaborati, sostituendo il termine "materiali" con "rifiuti" ove appropriato.
14. l'area 9 "*Area stoccaggio pneumatici (delimitata da setti in c.a.v.)"* non è individuata in planimetria. Si chiede al Gestore di indicare l'area.
15. l'area 19 *"Area stoccaggio materiali ferrosi lavorati"* non è individuata in planimetria. Si chiede al Gestore di indicare l'area.

Si chiede al Gestore, in definitiva, di procedere all'aggiornamento della planimetria, rendendola maggiormente esplicativa mediante l'indicazione, per ciascuna area, della tipologia dei rifiuti/materiali ivi collocati, della fase del processo produttivo corrispondente e del relativo numero identificativo riportato in legenda. Si chiede altresì al Gestore di integrare la relazione tecnica, *capitolo 7 "Descrizione dell'attività eseguita"*, inserendo espliciti richiami alle singole aree così come individuate nella planimetria aggiornata.

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.43199 del 23-10-2025 - Arrivo

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto rappresentato, permane la **valutazione tecnica NON favorevole** in ragione della permanenza di criticità e carenze specificate.

Distinti Saluti,

Il Dirigente della U.O.S. Pareri, Autorizzazioni, Ispezioni e Supporto Servizi Territoriali	**Il Direttore del Servizio Territoriale DAP Lecce e del Dipartimento di Lecce**
dott. geol. Oronzo Simone	*dott. Antonio D'Angela*

Il Gruppo di Lavoro
Ing. Riccardo Iennarelli
dott. Carlo Rossetti
ing. Giusy Santomasi

titolario: 2.1.3
fascicolo: SURANO - RECUPERI ROMANO – AIA
categoria: pareri
codice prestazione: RAR_004

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.43199 del 23-10-2025 - Arrivo

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: *dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*